



AGENZIA : PISA "CISANELLO"

POLIZZA n. : 2015/30/6138191

5 RESPONSABILITA' CIVILE

VERSO TERZI

Massimale per Sinistro euro 1.600.000 con il limite per Persona di euro 1.600.000 con il limite per Cose di euro 1.600.000

VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Massimale per Sinistro euro 1.600.000 con il limite per Persona di euro 1.600.000

Addetti, Associati, Allievi, non più di 750

Condizioni Facoltative: =====

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO O DEL CONTRAENTE:

- 1) Le cose assicurate non soffersero negli ultimi 3 anni danni della medesima natura di quelli risarcibili con la presente polizza.
- 2) Le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società.
- 3) L'esercizio è situato in una costruzione avente le caratteristiche indicate alla definizione di polizza "Fabbricato", nella quale non vengono svolte attività industriali e/o commerciali con una superficie superiore a 1/4 della superficie complessiva dei piani coperti.
- 4) L'ubicazione e la descrizione delle cose assicurate sono conformi alle proprie dichiarazioni e determinano la precisa qualità e natura del rischio, coerentemente alle quali vengono convenute le condizioni di assicurazione ed il premio.

Forma parte integrante del contratto il Fascicolo Informativo Mod. MULTI57111/FI contenente la Nota Informativa Mod. MULTI57111/NI Ed. 09/2015 e le Condizioni Contrattuali Mod. MULTI57111 Ed. 03/2014 che il Contraente dichiara di approvare.

La presente scheda di polizza è emessa a PISA il 13/11/2015.

IL CONTRAENTE

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.



Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Contrattuali Mod. MULTI57111 Ed. 03/2014 riportate sul Mod. MULTI57111/FI: art. 2.6 (Recesso in caso di sinistro); art. 2.7 (Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione); art. 2.10 (Assicurazione presso diversi assicuratori); art. 3.11 ("Eventi Sociopolitici" e "Terrorismo": facoltà di recesso); art. 4.6 (Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro); art. 5.3 ("Eventi Sociopolitici": facoltà di recesso); art. 8.2 e 8.3 (Procedura per la valutazione del danno e mandato dei periti); art. 8.5 (Esagerazione dolosa del danno); art. 8.7 (Assicurazione parziale); art. 8.11 (Limite massimo di indennizzo); art. 8.12 (Pagamento dell'indennizzo); art. 8.13 (Gestione delle vertenze di danno - spese legali); art. 8.14 (Dichiarazione numero addetti/associati/allievi e loro tolleranza); art. 8.15 (Limite massimo di risarcimento); artt. 9.1 e 9.2 (Obblighi in caso di sinistro).

IL CONTRAENTE

Servizio Clienti Benvenuti in Italiana 800-101313
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo Mod. MULTI57111/FI contenente la Nota Informativa Mod. MULTI57111/NI Ed. 09/2015 e le Condizioni Contrattuali Mod. MULTI57111 Ed. 03/2014



Il premio è stato incassato il

15/4/15 in P. Giuliano T.

l'Agente



1178270001438085

Agenzia di PISA

Polizza nr.2015/30/6138191

Allegato nr. 1

Contraente ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "LEONARDO DA VINCI" PISA

Allegato n. 1 a POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE DEL I.T.I.S. "LEONARDO DA VINCI" PISA

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Società **ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.**, assicura alla contraente la responsabilità civile derivante dalla sua attività

MASSIMALI DI GARANZIA

E. 1.600.000,00= limite massimo per sinistro -

E. 1.600.000,00= limite massimo per persona -

E. 1.600.000,00= limite massimo per danni a cose -

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1) OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è estesa a tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti o organi autorizzati dagli stessi.

A titolo esemplificativo si possono indicare, oltre la normale attività di studi, le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e sui campi sportivi in genere, le attività ginnico-sportive extracurricolari, i viaggi di istruzione, le gite scolastiche nonché ogni permanenza fuori della scuola a scopo didattico, ricreativo e sportivo senza limitazioni di orari e anche fuori dal territorio comunale, compresi i pernottamenti e/o soggiorni continuativi anche all'estero, le attività di ricreazione all'interno e all'esterno della scuola, le visite guidate ai musei, aziende, laboratori (purché tali visite non comportino esperimenti e prove pratiche dirette), le attività culturali in genere.

Art. 2) ESTENSIONI DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è inoltre estesa alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola; nonché all'assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola, purché siano osservate le disposizioni della C.M. n. 312, XI Cap. del 27 dicembre 1979 in fatto di vigilanza.

Art. 3) ULTERIORI ESTENSIONI DELL'ASSICURAZIONE

- La garanzia è estesa anche al servizio esterno alla scuola svolto da non docenti, purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Capo d'Istituto e/o del responsabile del servizio di segreteria.

- Lo stesso dicasi per le lezioni di educazione fisica e per l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni alla scuola purché sia in itinere sia sul posto, venga prevista adeguata sorveglianza.

- Uso eventuale di un'aula magna o di un cinema-teatro annesso alla scuola, purché non aperto al pubblico a pagamento.

- L'assicurazione si intende estesa al tragitto casa-scuola e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni, sempreché sia configurabile una responsabilità civile a carico del Contraente.

- Nella garanzia si intendono compresi i danni che gli allievi possano arrecare al materiale didattico ed ai sussidi scolastici loro consegnati, non di proprietà dell'Istituto e con esclusione in ogni caso dei danni alle cose sulle quali vengono eseguite esercitazioni.

Il pagamento di detti danni sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di E.103,29 - per ogni sinistro.

Art. 4) PERSONE ASSICURATE

Tutti gli alunni sono assicurati, indipendentemente dal loro stato psichico-fisico.

Per fatti di responsabilità civile verso terzi, sono assicurati il Capo d'Istituto e tutti gli operatori della scuola (insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, personale A.T.A. di ruolo e non siano essi dipendenti dello Stato o di Enti locali).



GRUPPO REALE MUTUA



COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it

Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851

Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni

Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

Art. 5) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PERSONALE

L'assicurazione copre la responsabilità personale di tutti gli operatori della scuola, degli studenti e dei genitori membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974, compresa la responsabilità civile dei genitori nella veste di accompagnatori durante gite e visite didattiche. La Società rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti entro i limiti del massimale previsto per sinistro che resta, comunque, ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità delle persone sopra citate.

Art. 6) PERSONE CONSIDERATE TERZE

Si prende e si dà atto che, oltre agli estranei alla scuola sono considerati terzi gli studenti, il personale direttivo, docente e non della scuola, nonché i genitori membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974.

Art. 7) COLPA GRAVE E FATTI DOLOSI

L'assicurazione è operante anche nei casi di colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 8) ESTENSIONE TERRITORIALE

A parziale deroga dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene estesa al mondo intero, escluso il territorio di USA e CANADA, ed il massimale catastrofale viene fissato a E.1.549.370,70 per ogni sinistro.

Qualora si verificasse l'esigenza di estendere la copertura ad USA e CANADA, tale estensione verrà disciplinata con appendice a parte e il relativo premio supplementare verrà pattuito di volta in volta, in relazione alla tipologia del rischio.

Art. 9) RESPONSABILITA' VERSO ALUNNI ED OPERATORI DELLA SCUOLA ASSICURATI ALL'INAIL

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al contraente per i danni subiti dagli studenti e dagli operatori della scuola obbligatoriamente assicurati all'INAIL.

Pertanto la Società risponde delle somme che il Contraente sia

tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso le suddette persone ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 artt. 10 e 11.

Agli effetti di tale garanzia, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma delle leggi infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro tre giorni da quando il Contraente ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

In caso di apertura di procedimento penale o comunque alla ricezione di qualsiasi richiesta di risarcimento in relazione all'infortunio, il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Società fornendo atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza e consentendo alla stessa la visione di ogni documento relativo ai fatti interessanti l'assicurazione.

Art. 10) COMUNICAZIONE NUMERO ASSICURATI

Il Contraente si impegna a comunicare all'inizio di ogni anno scolastico il numero degli Assicurati per le conseguenti variazioni di premio..

Resta inteso comunque che se, al verificarsi di un sinistro, il numero degli iscritti risultasse superiore a quello denunciato, troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 1898 C.C. ultimo comma (regola proporzionale) solo nel caso in cui la differenza tra il numero accertato e quello dichiarato sia superiore del 10% di quest'ultimo.

Art. 11) PRECISAZIONI

- Per le attività esterne alla scuola la garanzia si intende valida solo se il Contraente ha predisposto per esse la sorveglianza prevista dalla normativa scolastica.

- A parziale deroga dell'Art. 2.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società prende atto che il termine per il pagamento del premio, successivo al primo, viene elevato a 30 giorni.

- A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, il termine per la denuncia dei sinistri viene elevato a 15 giorni.

CONTRAENTE/ASSICURATO



Il presente allegato è stato emesso in tre originali a San Giuliano Terme il 15/11/2015